



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO COORDINAMENTO

ORDINANZA SINDACALE n. 29 / 2015

OGGETTO: ORDINANZA: DISPOSIZIONI PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO ABITATO DI FAENZA, VALIDE DAL 2015 AL 2020, FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- *la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi dell'Amministrazione Comunale da mettere in opera mediante azioni integrate tese a favorire le mobilità meno inquinanti, contenendo così l'innalzamento dei dati sulle polveri sottili;*
- *con la DGR n. 1180 del 21/07/2014 la Giunta della regione Emilia Romagna ha adottato la proposta di PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) di cui al D. LGS. N. 155/2010, che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'Agglomerato di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria;*
- *l'art. 32 "Disposizioni transitorie" delle NTA del PAIR2020, al comma 2 stabilisce che decorsi 9 mesi dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nell'articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015 e dalla scadenza di quest'ultimo anche ai Comuni sottoscrittori;*
- *l'art 14 comma 3 delle NTA del PAIR2020 stabilisce inoltre che, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con atto di Giunta regionale possono essere definiti gli ulteriori casi in cui non si applicano le limitazioni alla circolazione di veicoli di cui al comma 1 per situazioni di tipo eccezionale ed emergenziale;*

- *il Comune di Faenza negli anni passati ha sempre sottoscritto, unitamente alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Ravenna, gli accordi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e sulla qualità dell'aria, ai quali ha dato seguito con provvedimenti di limitazione della circolazione stradale nel centro abitato;*

ATTESO CHE

la Giunta Regionale, con DELIBERAZIONE N. 1392 del 28 SETTEMBRE 2015,

- *tra le altre cose, ha disposto:*

1) di adottare le seguenti modifiche alla Tabella 9.1.2 della Relazione Generale della proposta di piano adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180/2014:

· limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dal 1 ottobre al 31 marzo, per i veicoli commerciali diesel Euro 3 di categoria N1, a decorrere dal 1 ottobre 2016;

· limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dal 1 ottobre al 31 marzo, per i veicoli diesel Euro 4, a decorrere dal 1 ottobre 2018;

· sospensione delle domeniche ecologiche dall'1 dicembre al 6 gennaio;

2) di stabilire che, in fase di prima applicazione, i provvedimenti amministrativi in tema di traffico, fra cui, le ordinanze sindacali di cui al D.Lgs. 285/1992 possano prevedere la deroga all'applicazione delle limitazioni alla circolazione di veicoli di cui alla Tabella 9.1.2. della Relazione generale del Piano adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180/2014 negli ulteriori casi di seguito previsti:

· strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, come definiti all'art. 34 bis del Nuovo codice della strada, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali);

· zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL).

· veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

· veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;

· veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

· carri funebri e veicoli al seguito;

· veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

· veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;

· veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero

site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

· autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

· mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento;

- La normativa nazionale e comunitaria prevede deroghe per:
 - i veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
 - i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;
- la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto della viabilità principale e dell'ubicazione dei principali parcheggi presenti sul territorio; ciò anche in ragione del fatto che la frequenza delle corse e la copertura territoriale del trasporto pubblico locale non forniscono un valido supporto all'adozione di un provvedimento che possa interessare un'area più ampia;
- al fine di prevenire il superamento dei valori degli inquinanti atmosferici, è opportuno adottare provvedimenti di restrizione della circolazione dei veicoli a motore, sulla base delle prescrizioni e delle deroghe previste nei citati provvedimenti regionali come misura straordinaria d'urgenza per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento della qualità dell'aria ed, in particolare, per la riduzione dei valori stessi;
- **VISTI** gli artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e la prima domenica di ogni mese dal 1° ottobre al 31 di marzo di ogni anno fino al 31/03/2020, esclusi i festivi, le domeniche dal 1 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e il periodo compreso tra il 20 di dicembre e il 6 di gennaio, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli:

- **veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, con motore a benzina EURO 1 o inferiori, ovvero con motore diesel EURO 3 o inferiori; per i soli veicoli commerciali EURO 3, di categoria N1, il divieto decorre dal 1° ottobre 2016, mentre dal 1° ottobre 2018 decorre il divieto di circolazione anche per tutti i veicoli diesel EURO 4.**

- **Categoria M:** veicoli a motore con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone
 - **Categoria M1:** veicoli con max 8 posti a sedere oltre il conducente
 - **Categoria M2:** veicoli con più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa max < 5t
 - **Categoria M3:** veicoli con più di 8 posti a sedere oltre il conducente e massa max > 5t
- **Categoria N:** veicoli a motore con almeno 4 ruote, per trasporto merci
 - **Categoria N1:** veicoli con massa max < 3,5t
 - **Categoria N2:** veicoli con 3,5t < massa max < 12t
 - **Categoria N3:** veicoli con massa max > 12t

(massa max: massa a vuoto del veicolo in ordine di marcia + carico max indicato sulla carta di circolazione)

- ciclomotori e motocicli EURO 0.

D I S P O N E

IL DIVIETO VIENE ISTITUITO NELL'AREA DEL CENTRO ABITATO DI FAENZA RACCHIUSA NEL PERIMETRO DELLE SEGUENTI STRADE .

- A. Viale Tolosano, viale IV Novembre, viale delle Ceramiche, via Mura Mittarelli, via Renaccio (da corso Saffi a via Lapi), via Lapi, piazza Fratti, viale Stradone, piazza della Rocca e via San Giuliano.
- B. Vie interne all'area perimetrale escluse dalle limitazioni per consentire l'accesso ai parcheggi:
 - **(parcheggio "Anagrafe" in piazza Ricci ex Via Naviglio);**- Via Naviglio (tratto V.le IV Novembre – Ingresso parcheggio "Anagrafe") – Via Strocchi – C.so Garibaldi (tratto Via Strocchi – V.le IV Novembre).
 - **(parcheggio Ospedale Civile);**- da Viale Stradone.
 - **(parcheggio Cofra Faenza Uno);** da Via Renaccio.

SONO ESCLUSI DALLE LIMITAZIONI I SEGUENTI VEICOLI:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (*car pooling*) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti;
- autoveicoli elettrici e ibridi, ovvero alimentati a gas metano o GPL;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale, ed integrati dalle DGR n° 1180/2014 e n° 1392/2015, (allegato A).

A V V E R T E

- è fatto obbligo di esporre in modo chiaramente visibile le eventuali attestazioni, certificazioni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibirle, su richiesta, agli organi di Polizia Stradale.
- l'uso improprio delle attestazioni, delle certificazioni ovvero delle autorizzazioni comporta, oltre alla sanzione, anche al ritiro delle stesse.
- in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 1 b) e comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

- è temporaneamente sospesa ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
- il Settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza è incaricato delle modifiche alla segnaletica necessarie per l'attuazione della presente ordinanza, secondo le norme del C.d.S..

AVVISA

- la presente ordinanza entra in vigore dal momento della posa della segnaletica stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio del comune di Faenza:
- Entro sessanta giorni avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, in via alternativa, entro 120 giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Faenza, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 30/09/2015

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

*"Il sottoscritto _____ in qualità di funzionario del Servizio _____
_____ del Comune di Faenza (RA), ATTESTA, che la presente copia cartacea è
stampata dal sistema elettronico quale corrispondente all'atto originale n. _____ del
_____ prodotto nel sistema documentale in uso all'ente, composto di n. ____ fasciate.
Faenza _____
Firma _____"*

ALLEGATO A:

VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

A. Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- n) trattrici stradali;
- o) autospazzatrici;
- p) autospazzaneve;
- q) autopompe;
- r) autoinffiatrici;
- s) autoveicoli attrezzi;
- t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- u) autoveicoli gru;
- v) autoveicoli per il soccorso stradale;
- w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- x) autosgranatrici;
- y) autotrebbiatrici;
- z) autoambulanze;
- aa) autofunebri;
- bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- cc) autoveicoli per disinfezioni;
- dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

- hh) autocappella;
- ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
- jj) autosaldatrici;
- kk) auto con installazioni telegrafiche;
- ll) autoscavatrici;
- mm) autopercoratrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

B. – Altri veicoli ad uso speciale e comunque oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione

- ww) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- xx) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- yy) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- zz) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- aaa) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- bbb) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- ccc) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- ddd) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- eee) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- fff) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- ggg) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano
- hhh) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- iii) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- jjj) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- kkk) carri funebri e veicoli al seguito;
- lll) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

- mmm) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- nnn) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- ooo) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- ppp) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento;